

PADANIA ACQUE S.P.A. – RELAZIONE PER LE PRINCIPALI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 4, comma 4: La modifica statutaria è necessaria per assicurare la conformazione dello Statuto all'art. 16, c. 3 del D.Lgs. 175/2016, che impone tale previsione statutaria ("Gli statuti (...) devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato ...")

Art. 5, comma 1: La modifica consente di depurare lo statuto da una clausola che non ha più alcuna efficacia in quanto riferita ad aumento di capitale già avvenuto. La modifica comunque non rientra tra quelle di cui all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. 175/2016.

Art. 14,: le modifiche consentono di meglio dettagliare le competenze del Comitato delegato al controllo analogo e in particolare di evitare la possibile frammentazione delle responsabilità. Si eliminano poi attribuzioni di parere in merito all'internal auditing e alla sicurezza che invece competono ai responsabili di tali funzioni e a chi li nomina. Le modifiche comunque non rientrano tra quelle di cui all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. 175/2016.

Art. 16, 18, 19, 21, 22 : le modifiche sono rese necessarie per adeguare lo Statuto alle previsioni del D.Lgs. 175/2016, in particolare a quanto indicato nell'art. 11 e al dettato normativo del Codice Civile in merito al funzionamento degli organi della Società.

Art. 27, comma 1: La modifica statutaria è resa necessaria per il fatto che l'art. 11, c. 2 del d.lgs. 175/2016 dispone che l'organo amministrativo delle società in controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico, salvo che, ai sensi dell'art. 11, c. 3, "L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri". Pertanto la locuzione "organo amministrativo" è la più adeguata in rapporto alla possibilità che lo stesso sia costituito da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. L'integrazione del c. 1 con quanto già attualmente previsto al c. 2 è dettata da esclusive ragioni di pertinenza tra i contenuti di dette clausole.

Art. 27, comma 2: La modifica (che colloca al c. 2 la già prevista possibilità al c. 1 dell'art. 27 di nomina di uno o più vicepresidenti) è dettata dall'esigenza di conformazione dello statuto all'art. 11, c. 9, lett. b) del D.Lgs. 175/2016.

Art. 31, c. 1: la modifica è resa necessaria dall'art. 11, c. 9, lett. a) del d.lgs. 175/2016, che consente l'attribuzione di deleghe a un solo componente del CdA, salvo quelle attribuite al Presidente del CdA previamente autorizzate dall'Assemblea.

Art. 31, c. 2: la modifica è resa necessaria per eliminare contrasti di competenze.

Art. 35, c. 3: la modifica è resa necessaria per adeguare le previsioni statutarie alla normativa in materia di retribuzione del personale dirigente.

Art. 40 - Norme transitorie e finali: La modifica deriva dall'art. 1, c. 3 del d.lgs. 175/2016, oltre che dall'esigenza di certezza nella successione delle norme.

Tutte le modifiche proposte non rientrano tra quelle indicate dall'art. 7, comma 7 del D.Lgs. 175/2016 che ne prevede obbligatoriamente l'adozione con un atto di Consiglio Comunale.